



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.O. 27

del 29/05/2023

DIREZIONE GENERALE

Dirigente: VECCHI Luca

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE NELLE AREE PUBBLICHE E AD USO PUBBLICO DI VIA VENERI, VIALE RAMAZZINI - DAL CIVICO 1 AL 29 (SINO ALL'INTERSEZIONE CON VIALE REGINA MARGHERITA) E DAL 2 AL 30 (SINO AL SOTTOPASSAGGIO), PIAZZALE EUROPA
LIMITAZIONE ORARIA ALLA VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE IN VIA VENERI, VIALE RAMAZZINI - DAL CIVICO 1 AL 29 (SINO ALL'INTERSEZIONE CON VIALE REGINA MARGHERITA) E DAL 2 AL 30 (SINO AL SOTTOPASSAGGIO), PIAZZALE EUROPA

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- ✓ il Decreto Legge 14/2017, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha, tra l’altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- ✓ L’art.50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- ✓ il D.L.201/2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici”, convertito nella legge 214/2011, nel fissare il principio della libertà di apertura degli esercizi commerciali, riconosce, tuttavia, che possano essere apposti limiti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali;
- ✓ l’art.1, comma 2, della L.24 marzo 2012, n.27 “alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri”, ammette “solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico..”
- ✓ nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è compito dell’Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani. A tal fine, il vigente regolamento di *Polizia Urbana e per la civile convivenza* del Comune di Reggio Emilia prevede, all’art. 24 che, allo scopo di assicurare una corretta convivenza tra funzioni residenziali e libero esercizio delle attività, prevenendo e contrastando ogni fenomeno di illegalità diffusa, di degrado e di allarme sociale in particolar modo riconducibile al consumo e all’abuso di bevande alcoliche, al Sindaco, sulla base delle specifiche criticità riscontrate, compete adottare “(art. 24, comma 6) ... i provvedimenti necessari per l’applicazione delle seguenti limitazioni orarie:
a) *la vendita per asporto di alcolici potrà essere vietata in qualsiasi contenitore dalle ore 15,00 alle ore 7,00 del giorno seguente.*
b) *l’orario di chiusura dei pubblici esercizi, delle attività commerciali del settore alimentare, delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, dei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, anche con orari differenziati entro lo stesso ambito territoriale, potrà essere anticipato sino alle ore 20 e quello di apertura potrà essere posticipato sino alle ore 7,00”;*

nonché “(art. 24, comma 11) ...l'adozione dei provvedimenti necessari per l'applicazione,delle seguenti limitazioni e divieti:

b) divieto di consumo di ogni genere di bevanda alcolica sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico dalle ore 0,00 alle ore 24,00”

- ✓ la zona di via Veneri, via Ramazzini e di Piazzale Europa è frequentemente teatro di fenomeni di bivacco e di degrado, nonché di condotte che compromettono gravemente le comuni regole di vita civile, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con notevole detrimento delle condizioni di vivibilità cittadina e conseguente degrado urbano, che hanno già determinato l'adozione di provvedimenti limitativi del consumo di alcol;
- ✓ la presente ordinanza richiama i divieti e gli obblighi che già erano stati adottati in data 27/06/2022, con ordinanza sindacale R.U.O.S. n.21, scaduta il 31/10/2022, così indicati:

1. il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per tutto il giorno, dalle ore 00,00 alle 24, negli spazi ed aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio di via Veneri e di Piazzale Europa e viale Ramazzini, tra il civico 1 e il civico 29 (sino all'intersezione con viale Regina Margherita) e tra il civico 2 e il civico 30 (sino al sottopassaggio);

2. l'imposizione, per i titolari degli esercizi di vendita al dettaglio del settore alimentare, e delle attività artigianali del settore alimentare, ubicate in Via Veneri, in Piazzale Europa e in viale Ramazzini, dal civico 1 al civico 29 (sino all'intersezione con viale Regina Margherita) e dal civico 2 al civico 30 (sino al sottopassaggio), del divieto di vendita di bevande alcoliche, in qualsiasi contenitore, dalle ore 15.00 di qualsiasi giorno della settimana alle ore 7,00 del giorno seguente;

3. l'imposizione, per i titolari degli esercizi pubblici aventi accesso, anche secondario, in via Veneri, in Piazzale Europa e in viale Ramazzini, dal civico 1 al civico 29 (sino all'intersezione con viale Regina Margherita) e dal civico 2 al civico 30 (sino al sottopassaggio), del divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche, in qualsiasi contenitore, dalle ore 15.00 di qualsiasi giorno della settimana alle ore 7,00 del giorno seguente

VISTE

la nota della Questura di Reggio Emilia del 26/05/2023, Prot. 33305, in atti al P.G. n. 136861/2023 di questo Comune, con la quale il Questore:

- evidenza che dalla attività svolta quotidianamente dalla Polizia di Stato, nei servizi di controllo del territorio in oggetto, emerge l'attuale sussistenza delle condizioni di bivacco e degrado, nonché situazioni di illegalità, quali liti violente, schiamazzi, risse tra clienti degli esercizi ubicati nella zona, delle quali la concausa è certamente il consumo smodato di alcolici;
- propone quindi la valutazione dell'emissione di ordinanze con le quali imporre orari di vendita per gli esercizi del settore alimentare e similari e di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, in quanto si ritiene possano utilmente contribuire al compimento dell'attività di prevenzione e contrasto ai reati, oltre a una più efficace tutela di valori quali quelli della sicurezza pubblica e della tranquillità, riposo e salute dei cittadini;

La relazione del Comando di Polizia Locale pervenuta in data 11/05/2023 P.G. n. 125660 con la quale:

- si evidenzia come nella zona si siano riscontrate situazioni di conflitto - quali risse, litigi e diverbi, disturbo della quiete - tra le persone anche giovani e adolescenti, quasi sempre correlati all'abuso di sostanze alcoliche;
- si evidenzia che tali comportamenti si sono ripresentati dopo la cessazione della validità dell'ordinanza, spesso a causa di una vendita indiscriminata di bevande alcoliche da parte di taluni esercizi commerciali che, dopo un certo orario, fanno della vendita di alcolici la loro attività principale;
- si ritiene che la riproposizione delle misure di limitazione oraria della vendita di bevande alcoliche e il divieto di consumo delle stesse sulle aree pubbliche nella zona in argomento siano misure efficaci al fine di fronteggiare e contrastare comportamenti che acuiscono le problematiche del degrado di strada, inibendo la fruibilità degli spazi pubblici;

CONSIDERATO CHE

- ✓ il provvedimento R.U.O.S. n.21, in vigore sino al 31/10/2023, è stato adottato dal Sindaco per contrastare i fenomeni di degrado urbano e di tensione sociale ed al fine di fronteggiare comportamenti tali da ingenerare nella cittadinanza un forte senso di insicurezza;
- ✓ l'efficacia del disposto dell'ordinanza è stata oggetto di un costante monitoraggio e controllo sia da parte della Polizia Locale che delle Forze di Polizia, che hanno rilevato come le limitazioni e gli obblighi impartiti con l'ordinanza sopra citata abbiano permesso di migliorare la vivibilità della zona, rivelandosi misure efficaci nel prefissato obiettivo di contrastare situazioni di degrado e fronteggiare comportamenti in grado di causare pericoli per i residenti;
- ✓ la locale Questura e il Comando di Polizia Locale evidenziano nelle relazioni inviate al Sindaco e sopra dettagliate, come sussista, in particolare con l'avanzare del periodo primaverile che favorisce la propensione a stazionare sugli spazi pubblici, l'attuale necessità dell'adozione di misure specifiche di contrasto al consumo di alcol, in quanto in grado di costituire un valido strumento per combattere quei fenomeni di degrado urbano, di tensione sociale e di illegalità spesso determinati dall'abuso di bevande alcoliche e che minano la sicurezza e la tranquillità della cittadinanza;
- ✓ tali misure di contrasto possono essere individuate, quali strumenti efficaci di intervento nella tutela degli interessi primari della popolazione residente e dei cittadini che accedono alla stazione storica, sia nel divieto di consumo su aree pubbliche di bevande alcoliche, sia in limitazioni dell'orario di vendita degli alcolici a carico degli esercizi di vendita al dettaglio del settore alimentare e delle attività artigianali con attività di vendita al minuto del settore alimentare e dei pubblici esercizi ubicati nelle vie in argomento;

RITENUTO

- ✓ necessario e urgente intervenire con uno specifico provvedimento di carattere temporaneo - per quanto sopra rappresentato e unitamente al fatto che la primavera ormai avanzata favorisce la frequentazione dei luoghi anche da parte di coloro che abusano di condotte non urbane - nella zona in argomento, prevedendo la limitazione oraria alla vendita di bevande alcoliche per pubblici esercizi, attività

del settore alimentare e attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, nonché il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su aree pubbliche e soggette ad uso pubblico ed, in particolare:

1. il divieto di consumo negli spazi ed aree pubbliche e a uso pubblico di via Veneri e di Piazzale Europa e v.le Ramazzini, dal civico 1 al civico 29 (sino all'intersezione con v.le Regina Margherita) e dal civico 2 al civico 30 (sino al sottopassaggio), per tutto il giorno, dalle ore 00,00 alle 24, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
2. l'imposizione, per i titolari degli esercizi di vicinato di vendita al dettaglio nel settore alimentare, delle attività artigianali del settore alimentare e per gli esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati autorizzati alla somministrazione aventi accesso, anche secondario, in Via Veneri, in Piazzale Europa e v.le Ramazzini, dal civico 1 al civico 29 (sino all'intersezione con v.le Regina Margherita) e dal civico 2 al civico 30 (sino al sottopassaggio), del divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche, in qualsiasi contenitore, dalle ore 15.00 di qualsiasi giorno della settimana alle ore 7,00 del giorno seguente;

DATO ATTO che le misure imposte con il presente provvedimento sono pienamente coerenti con il quadro normativo essendo giustificate dall'attuale ed urgente necessità di intervenire per superare situazioni di degrado del territorio, dell'ambiente e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché della tranquillità e del riposo dei residenti e risultano proporzionate, nel bilanciamento degli interessi in gioco, ed adeguate a garantire la tutela di interessi ritenuti prevalenti dall'ordinamento;

VISTI:

- ✓ la legge 18 aprile 2017, n.48 di conversione del D.L. 20 febbraio 2017, n.14;
- ✓ il Decreto Legislativo 267/2000 ed, in particolare, l'art.50, comma 5, come novellato dall'art.8 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017, che prevede che il sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- ✓ D.L.201/2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito nella legge 214/2011;
- ✓ il vigente Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza ed, in particolare l'art. 24;

ORDINA

**Dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio della presente ordinanza
fino al 31.10.2023:**

1. il divieto di consumo, per tutto il giorno, dalle ore 00,00 alle 24, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione negli spazi ed aree pubbliche e a uso pubblico di via Veneri e di Piazzale Europa e viale Ramazzini, tra il civico 1 e il civico 29 (sino all'intersezione con viale Regina Margherita) e tra il civico 2 e il civico 30 (sino al sottopassaggio),

Il divieto vige con esclusione:

- ➔ del consumo effettuato presso gli spazi dati in concessione per le distese, ubicati nelle vie e nelle aree sopra indicate alle condizioni previste dall'art. 24 comma 12, del vigente Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza;
- ➔ delle occasioni di eventi, manifestazioni culturali, sagre e fiere, per il periodo e per i luoghi di svolgimento delle stesse;

2. l'imposizione del **divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche**, in qualsiasi contenitore, **dalle ore 15.00 di qualsiasi giorno della settimana alle ore 7,00 del giorno seguente** per i titolari degli esercizi di vicinato di vendita al dettaglio nel settore alimentare, delle attività artigianali del settore alimentare e per gli esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati autorizzati alla somministrazione aventi accesso, anche secondario, **in Via Veneri, in Piazzale Europa e v.le Ramazzini, dal civico 1 al civico 29 (sino all'intersezione con v.le Regina Margherita) e dal civico 2 al civico 30 (sino al sottopassaggio)**;

DISPONE

- l'immediata esecutività della presente ordinanza e la pubblicazione all'Albo Pretorio per un periodo di 15 giorni consecutivi, nonché la più ampia diffusione mediante sito internet comunale, comunicati stampa e ogni altro mezzo a disposizione;
- che la presente ordinanza sia comunicata ai titolari degli esercizi di vicinato di vendita al dettaglio nel settore alimentare, delle attività artigianali alimentari, degli esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, ubicati in Via Veneri, in Piazzale Europa e v.le Ramazzini, dal civico 1 al civico 29 (sino all'intersezione con v.le Regina Margherita) e dal civico 2 al civico 30 (sino al sottopassaggio) interessate dalla presente ordinanza. Tale comunicazione ha valore meramente integrativo ai fini della conoscenza dell'atto medesimo;
- di trasmettere la presente ordinanza alla Polizia municipale e alle altre Forze dell'Ordine per la sua applicazione.

AVVERTE

che la violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca fattispecie di reato, è punita:

- ✓ con la sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa pari a € 300,00;
- ✓ nei casi di reiterata inosservanza delle disposizioni di cui al punto 2 del dispositivo della presente ordinanza, il Questore può disporre l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art.12 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017.

I verbali di accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente ordinanza che comportano la misura della sospensione, ai sensi del precitato art.12 del D.L. 14/2017, saranno trasmessi al Questore per quanto di competenza.

E' comunque, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza, a seguito dell'accertamento delle violazioni sopra specificate, qualora sia

effettuata la formale contestazione amministrativa, è disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e di quelle che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è giuridicamente possibile ingiungere il pagamento della sanzione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, a decorrere dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, in via alternativa:

- ✓ al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sezione di Parma, nei termini di 60 giorni, ai sensi e nei modi di cui al D. Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo);
- ✓ con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio "Servizi ai cittadini", dott. Alberto Bevilacqua. L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, previo appuntamento telefonico al numero 0522/456660.

IL SINDACO
Luca Vecchi